



del 10 febbraio 2023



Approvati gli emendamenti per la semplificazione delle procedure e lo scorrimento delle graduatorie concorsuali

Grazie all'incessante opera de Siulp e alla disponibilità del Governo e di tutte le forze politiche della maggioranza che hanno compreso l'importanza dei provvedimenti richiesti dal SIULP, sono stati finalmente approvati in commissione gli emendamenti per la semplificazione delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie 436 Vice Comm.ri - 1141 Vice Isp - 1000 Sost Comm.ri., nonché l'ampliamento dei posti che saranno messi a concorso negli anni 2026 e 2027 che oggi, per effetto della modifica passano da 1200 posti a 1800 per l'anno 2026 e 2400 per l'anno 2028.

Invero, ci è stato confermato che, gli emendamenti di interesse saranno definiti nell'ambito dei lavori parlamentari relativi all'emanazione del c.d. DECRETO MILLEPROROGHE, per l'approvazione in aula e la successiva trasmissione alla Camera dove verrà approvato, quasi sicuramente per effetto dei tempi, con voto di fiducia.

Gli emendamenti, con il titolo "Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato", prevedono in estrema sintesi, l'integrale scorrimento della graduatoria degli idonei per i concorsi da 436 Vice Commissari ancora in servizio alla data del 1.1.2023, nonché l'estensione di ulteriori 1356 posizioni della graduatoria del concorso interno da 1141 Vice Ispettore. Lo stesso a dirsi per la previsione dello scorrimento integrale della graduatoria del concorso interno da 1000 posti da Sostituto Commissario, con decorrenza giuridica all'1.1.2023 per chi alla medesima data sia ancora in servizio. Infine, e non certo di minore importanza, la previsione di semplificazione per le procedure concorsuali della Polizia di Stato, per le quali sarà sufficiente, alternativamente, lo svolgimento almeno di una prova scritta o di una prova orale, anche con modalità decentrata ovvero in videoconferenza. Per quanto occorra attendere l'approvazione definitiva de Decreto MILLEPROROGHE, possiamo preannunciare l'esito positivo di questo importantissimo risultato, da noi perseguito con convinzione anche quando sembrava perduta ogni residuale possibilità, grazie anche, come già detto, all'autorevolezza degli interlocutori che ci hanno seguito e sostenuto consentirci di raggiungere, nonostante l'ostracismo anche sul fronte sindacale, questo importantissimo traguardo. A seguire il testo dell'emendamento.

"Proposta di modifica n. 1.0.1 al DDL n. 452"

1.0.1

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis

(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

- 1 Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436 vicecommissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato ai sensi della lettera t), n. 2), del citato articolo 2, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), n. 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario;
- 2 Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:

- a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera r-quater), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 e accesso alla denominazione di «coordinatore» dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023;
- b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, delle disposizioni di cui alla successiva lettera c-quinquies), i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto ai sensi della citata lettera c-bis, n. 2), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.
- 3 Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento a:
- a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
- b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.
- 4 All'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, la parola "2027" è sostituita dalla seguente: "2028" e le parole "ciascuno per 1.200" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, per 1.800 e 2.400".
- 5 Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 8.150.000 euro per l'anno 2023, 8.150.000 euro per l'anno 2024, 11.150.000 euro per l'anno 2025, 11.150.000 euro per l'anno 2026, 13.000.000 euro per l'anno 2027, 13.000.000 euro per l'anno 2028, 16.900.000 euro per l'anno 2029, 16.650.000 euro per l'anno 2030, 18.100.000 euro per l'anno 2031 e 18.100.000 euro per l'anno 2032.
- 6 Agli oneri di cui al comma 5, si provvede:
- a) per gli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
- b) per gli anni dal 2027 al 2032, in parte mediante le riduzioni degli stanziamenti di cui alla precedente lettera a) e quanto a 1.850.000 euro per gli anni 2027 e 2028, 5.750.000 euro per l'anno 2029, 5.500.000 euro per l'anno 2030, 6.950.000 euro per gli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014".

Rimborso delle spese legali per operatori delle Forze di Polizia

Riportiamo il testo della lettera del 3 febbraio u.s. inviata al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Giustizia e all'Avvocato di Stato, dalla Segreteria Nazionale:

“Crediamo di non rivelare nulla di inedito nell'affermare come la normativa sul rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio dagli operatori della Polizia di Stato presenta irrisolte criticità. Parte delle quali sono riferibili ad un perfettibile impianto normativo. Altre, tutto tranne che marginali, hanno invece origine da interpretazioni delle Avvocature erariali periferiche.

Per aiutarci a rappresentare la consistenza dei profili problematici che andiamo ad introdurre crediamo che la vicenda processuale di alcuni poliziotti che stiamo assistendo sia emblematica.

Senza ripercorrere i fatti del processo penale presupposto, basti qui segnalare che 9 operatori del Reparto Mobile di Bologna, imputati per le lesioni gravissime patite da un tifoso al termine di un servizio di ordine pubblico per un incontro di calcio disputato nel 2005 a Verona, sono stati assolti dapprima dal Tribunale di Verona (sentenza 111/20139), e poi in secondo grado dalla Corte d'Appello di Venezia (sentenza 2802/2019) “per non aver commesso il fatto” ai sensi dell'art. 530, cpv. c.p.p.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, organo che, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 18 marzo 1997, n. 67 – norma che per l'appunto disciplina il rimborso delle spese legali in narrativa - è stata chiamata ad esprimersi sulla congruità del richiesto rimborso. Seguendo una prassi da tempo invalsa, ed invero asseverata anche dalle Corti amministrative, l'organo erariale in menzione ha esteso la sua valutazione al merito della questione, concludendo che nel caso di specie “non si ravvisano i presupposti di legge per il rimborso delle spese legali”. Parere pedissequamente recepito dal Dipartimento della P.S., che ha comunicato agli interessati il preavviso di rigetto delle istanze inoltrate.

A stimolare le nostre perplessità, forse sarebbe più corretto dire il nostro smarrimento, sono i versanti argomentativi seguiti dall'Avvocatura erariale veneziana adottati a supporto del diniego. L'ente territoriale in questione spiega infatti di essersi conformata alla tesi che vuole “il secondo comma dell'art. 530 cpv. c.p.p. ripropone, in sostanza, le ipotesi legali che, secondo il vecchio previgente Codice Rocco, avrebbe comportato l'assoluzione per insufficienza di prove... la

formula assolutoria pronunciata ai sensi del II comma dell'art. 503 c.p.p. non fuga completamente il dubbio in ordine alla sussistenza ed effettività dell'assenza totale di responsabilità prescritta per dar corso ed esecuzione al richiesto rimborso".

Considerazioni in base alle quali - non senza clamorose decontestualizzazioni di brani presi dal tessuto motivazionale delle sentenze che paiono, non casualmente, scelte per rafforzare la tesi dell'incertezza in ordine all'effettivo esonero di responsabilità dei poliziotti assolti - non vi sarebbe alternativa all' "imporre di riscontrare negativamente l'istanza dei nominati in oggetto".

Stupisce in tutto ciò che esperti giuristi, quali si presume debbano essere gli estensori del parere su cui siamo ad impegnarci, si limitino con sbrigativo disimpegno a dare atto che esiste anche "un orientamento giurisprudenziale incline ad equiparare l'assoluzione in via dubitativa ex art. 530 cpv c.p.p. con la c.d. assoluzione piena contemplata dal primo comma della disposizione, ma ritiene che tale opinione si ponga in frizione con il tenore letterale dell'art. 18 D.L. 25 marzo 1997, n. 67".

Per quanto a noi consta, a dispetto di quanto pretenderebbe la discutibile interpretazione offerta dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia, ad affermare che ogni residuale riferimento ad assoluzioni con formula dubitativa è stato rimosso da oltre trent'anni, da quando cioè è entrato in vigore l'allora nuovo codice di procedura penale, non è, come si lascerebbe intendere, un filone interpretativo minoritario. Anzi, è semmai vero il contrario.

In primo luogo, secondo le stabili coordinate ermeneutiche tracciate da molteplici interventi delle Sezioni Penali della Corte di Cassazione, (tra i più recenti la sentenza n. 43598/2022) è stato da tempo chiarito come "nel vigente sistema processuale, l'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà delle prove equivale a tutti gli effetti alla mancanza assoluta di prove ... La prassi di specificare, nel dispositivo assolutorio, il primo o il secondo comma dell'art. 530 c.p.p. corrisponde solo ad un'esigenza (non necessaria ex lege) di rendere esplicito al momento della decisione il canone di giudizio adottato dal Giudice, ma non attribuisce un valore giuridico diverso alla pronuncia assolutoria, che resta piena in entrambi i casi. Conseguentemente, nessun concreto pregiudizio può derivare all'imputato dalla specifica indicazione nel dispositivo del comma 2 dell'art. 530 c.p.p., piuttosto che del comma 1 ... in quanto tale formula assolutoria non comporta una maggior pregnanza neanche in ordine agli effetti extra-penali".

Già da questi stralci testuali si evince che quanto arditamente postulato nel parere verso cui sono rivolte le nostre critiche è un inaudito tentativo di far retrocedere le lancette della civiltà giuridica ad ere incompatibili con l'attuale assetto costituzionale.

Tentativo che anche la giurisprudenza amministrativa ha, con lapidari interventi, censurato con demolitoria severità. Sulle tracce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione si è infatti espressa l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato. Nel parere 20/2013 del detto Consesso, reso in esito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica azionato in un caso sostanzialmente identico a quello oggi da noi dedotto, il diniego al rimborso delle spese legali era stato opposto sulla base di un parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. L'Adunanza Generale ha così avuto modo di affermare che "l'eliminazione dal contesto penalistico della formula dubitativa dell'assoluzione per insufficienza di prove ha comportato la parificazione del mancato raggiungimento della prova con il proscioglimento pieno a tutti gli effetti. In tal modo il legislatore ha dato piena attuazione al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva di cui all'art. 27 Cost.; principio che non consente di far riferimento ad altri criteri di responsabilità che non siano quelli della assoluta equiparazione delle ipotesi previste dall'articolo 530 c.p.p.. in quanto nel "vigente codice il dubbio non ha valenza processuale esterna, essendo stata piuttosto sancita la regola della necessaria adozione della formula assolutoria senza ulteriori qualificazioni, anche in presenza della insufficienza del materiale probatorio di accusa".

Seguendo le orme del percorso tracciato dall'Adunanza Generale anche il Consiglio di Stato (sentenza n. 1975/2019) ha accolto il ricorso di un operatore della Polizia di Stato che, come gli istanti a cui ci stiamo dedicando nell'attualità, dopo essere stato assolto ai sensi dell'art. 530, cpv. c.p.p., si era visto negare il rimborso delle spese legali. Nella pronuncia viene per l'appunto ribadito come "La lettera e la ratio della normativa di riferimento non possono, infatti, lasciare spazio a dubbi interpretativi, in quanto ciò determinerebbe una surrettizia reintroduzione in via amministrativa dell'assoluzione "dubitativa" già rimossa dal nostro ordinamento, in contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza sancito dall'articolo 27, secondo comma, della Costituzione e con le previsioni dei Trattati internazionali cui l'Italia aderisce". E l'Amministrazione resistente, in virtù della soccombenza, è stata, per quanto può risultare di interesse, condannata alle spese di lite.

Sia consentito, infine, indugiare su un contributo dottrinale di un esperto giurista che rende ancora più incomprensibile la posizione assunta dall'Avvocatura veneziana. Non solo perché l'autore è un Avvocato dello Stato, ma soprattutto perché parliamo di un lavoro scientifico pubblicato sulla rivista ufficiale dell'Avvocatura dello Stato (GERARDO, M., Il rimborso delle spese di patrocinio legale nei giudizi di responsabilità nei confronti di dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67", in RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO n. 3/2018, 207 ss.). Un lungo ed articolato commento nel quale si afferma con adamantina chiarezza che "Spetta il rimborso delle spese legali richiesto da dipendenti di Amministrazioni statali ex art. 18 D.L. n. 67 del 1997 a fronte di sentenze penali di assoluzione con formula ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.... Difatti, l'ipotesi assolutoria di cui al secondo comma, come quella del primo comma, esclude ogni responsabilità agli effetti penali, in esito a giudizio valutativo e di graduazione delle prove assunte, nel loro concorso, in negativo o in positivo, a qualificare la responsabilità dell'imputato".

Siamo allora di fronte, con ogni evidenza, ad una uniformità di orizzonti che - quantomeno per quanto viene a noi restituito - solo alcune sedi territoriali dell'Avvocatura dello Stato, ieri Napoli, oggi Venezia, ritengono di poter disconoscere, arrivando persino a disattendere la dottrina sostenuta da propri insigni rappresentanti.

Dunque il parere da noi contestato non scaturisce da un ostacolo normativo, bensì da una volontà interpretativa che appare come pervicacemente indirizzata a realizzare una ingiusta afflizione nei confronti di chi rischia la propria vita servendo lo Stato, a difesa delle istituzioni e a garanzia della sicurezza collettiva e dell'ordine pubblico. Una clamorosa,

ingiustificata deviazione dai rigorosi paradigmi condivisi dal resto della comunità scientifica e giuridica che rende ancora più pressante riflettere sull'assetto attuale del sistema della tutela legale.

La previsione che un organo della pubblica amministrazione sia competente a decidere sulla congruità delle spese che un'altra pubblica amministrazione è tenuta a rimborsare realizza, e per più motivi, un perverso conflitto di interessi. In primis perché lo Stato, per il tramite delle sue articolazioni, risulta essere, al contempo, il soggetto chiamato dalla legge a manlevare il dipendente per le spese legali sostenute e anche quello competente a valutarne la congruità. In altri termini debitore ed arbitro sono portatori dei medesimi interessi. Ed è allora necessario rivedere in radice questo impianto normativo produttivo di irrecuperabili strappi con i principi fondamentali dell'ordinamento. Non solo.

L'Avvocatura erariale è anche potenzialmente interessata ad un eventuale patrocinio in giudizio di dipendenti pubblici. Ed è allora scontato che se le difficoltà che il pubblico dipendente incontra per ottenere il rimborso delle spese legali diventano insormontabili, al punto che anche in caso di assoluzione viene messo in discussione il suo diritto ad ottenerle, si condiziona la sua libertà di rivolgersi ad un professionista del foro sulla base di un rapporto fiduciario, e non gli resta altra opzione che quella di rivolgersi all'Avvocatura dello Stato. Il che è tanto più vero nel momento in cui mentre le retribuzioni stagnano ed il potere d'acquisto viene drasticamente indebolito, i lavoratori pubblici non dispongono di risorse adeguate per sopportare gli oneri dei compensi professionali richiesti dagli avvocati a seguito di procedimenti scaturenti per aver ottemperato all'obbligo di legge che gli ha imposto di intervenire.

Una vera e propria turbativa alle dinamiche del mercato e della libera concorrenza che merita di essere destinataria di una prioritaria valutazione del decisore politico e del legislatore. Nelle more riteniamo indifferibile un immediato e autorevole intervento delle SS.LL. che possa restituire serenità alle donne e agli uomini che vestono una divisa. Il disarmonico approdo interpretativo dell'Avvocatura Distrettuale di Venezia rischia infatti di alimentare momenti di smarrimento tra gli operatori delle Forze di polizia in primis, e tra tutti gli altri dipendenti pubblici più in generale, nonché contrasti interpretativi in virtù dei quali l'ammissione al rimborso delle spese legali finirebbe per essere condizionata al diverso orientamento dell'uno piuttosto che dall'altro ufficio territoriale dell'Avvocatura medesima. Con effetti devastanti sull'aspetto motivazionale del personale che noi rappresentiamo, che sarebbe costretto a vivere nell'incertezza di poter fruire di un così importante istituto normativo a tutela della delicata funzione esercitata a garanzia della sicurezza pubblica.

Anche perché è appena il caso di far presente come la categoria dei lavoratori delle Forze di polizia, per la peculiare natura dell'attività professionale svolta, e per l'assoluta irrilevanza delle conseguenze che incontra chi promuove iniziative giudiziarie temerarie se non addirittura calunniose nei loro confronti, registra in termini percentuali una elevatissima esposizione a procedimenti penali che, nella quasi totalità dei casi, si conclude con un'assoluzione.

Se, in altri termini, non dovesse rientrare il pericolo di veder affermata la prospettiva proposta dall'Avvocatura Distrettuale veneziana, sarebbero inevitabili i contraccolpi morali che accuserebbero non solo i poliziotti del caso da cui ha preso le mosse questo nostro stimolo, ma anche tutti quelli che, come loro, sono chiamati, per mission istituzionale, ad esercitare quotidianamente i delicatissimi compiti di controllo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Perché ciò vorrebbe dire che, per i soli appartenenti alle Forze dell'ordine, verrebbe meno la garanzia del principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Per le ragioni in premessa, confidiamo che l'invocata azione nomofilattica possa svolgere i suoi effetti con ogni consentita urgenza, rappresentando che, sinora, il SIULP ha dispiegato non poche energie per evitare spontanee legittime iniziative finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa cogente problematica, frutto di una mentalità che di certo non contribuisce a rafforzare il sentimento di vicinanza alle Istituzioni e che potrebbe, invece per evitare a monte di non incappare in percorsi giudiziari che avrebbero nella migliore delle ipotesi un effetto economico devastante, essere foriera di dubbi sull'agito che sinora i poliziotti hanno garantito”.

Attribuzione dell'indennità di controllo del territorio. Erronea applicazione della norma

Riportiamo il testo della lettera del 7 febbraio u.s. inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali, dalla Segreteria Nazionale:

Come noto con il recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2019/2021 l'indennità di controllo del territorio, precedentemente regolata in sede di sottoscrizione del secondo livello, è stata inserita come stabile emolumento tra gli istituti contrattuali. L'art. 16 del DPR 57/2022, ad essa espressamente dedicato, non si limita ad una pedissequa riproduzione di quanto era previsto nel testo del FESI, ma estende il perimetro applicativo ad una più ampia platea di ipotesi. Nello specifico ai sensi del comma 3 l'indennità in parola spetta ora anche al personale che nelle fasce orarie serali e notturne “con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui al medesimo comma”.

Il tenore di questa novità è evidentemente servente a consentire di attribuire l'emolumento in questione anche nei casi, tutto tranne che infrequenti, in cui il dipendente viene, in alternativa, comandato in straordinario programmato o per assorbire uno dei due rientri settimanali. L'unica ulteriore condizione richiesta è che almeno tre ore del servizio reso ricadano all'interno della fascia 19 - 07. Una durata minima che mutua il sostanzialmente identico impianto che regola l'indennità di servizio esterno, e che dunque non sembrerebbe poter alimentare difficoltà interpretative.

Un'apparenza smentita purtroppo dalle segnalazioni di alcune nostre Segreterie Provinciali, che ci riferiscono di come i dirigenti di alcuni uffici siano di contrario avviso. Una conferma della aprioristica tendenza a negare il riconoscimento di benefici economici che viene enfatizzata ogni qualvolta si abbia a che fare con inedite disposizioni normative. A nulla è servito cercare di spiegare che seguendo tale tesi restrittiva si finisce con l'affermare che questa estensione testuale è inutile.

Non resta allora che sanare questa ennesima controversia stimolando l'intervento di codesto Ufficio, i cui referenti, avendo preso personalmente parte ai lavori prodromici alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale, ben conoscono la genesi della modifica – estensiva – delle ipotesi in cui spetta l'attribuzione dell'indennità di controllo del territorio. Allo stato sussiste invero una disparità di trattamento rispetto al trattamento riconosciuto al personale dell'Arma dei Carabinieri. Perché per l'appunto, vale la pena ricordarlo, è stata proprio la rappresentanza di detta amministrazione, interessata a veder remunerati servizi di durata inferiore al turno di servizio ordinario, tipicamente svolti dal personale delle Stazioni in orario serale e notturno, a chiedere che la norma venisse adattata alla loro esigenza.

Sia consentito conclusivamente segnalare come, a causa della lamentata erronea interpretazione, nelle more del sollecitato chiarimento l'arretrato, che andrà necessariamente ricalcolato a partire dal 1.1.2022, data di entrata in vigore della nuova disciplina, non potrà che aumentare. Esiste quindi la necessità di fornire con ogni consentita urgenza indicazioni funzionali ad evitare il perpetuarsi dei negativi effetti provocati da questa criticità anche in considerazione del limite economico a copertura di siffatte prestazioni.

Trattenute stipendiali connesse al conguaglio fiscale

Riportiamo il testo della lettera del 3 febbraio u.s. inviata al Ministro dell'Interno dalla Segreteria Nazionale:

“Sono giunte numerose segnalazioni collegate agli elevati importi trattenuti a molti colleghi e visibili all'interno della prossima busta paga del mese di febbraio. Somme che si riferiscono al conguaglio fiscale e che ci impongono, quindi, di segnalare la questione sia per le conseguenze della mancata rateizzazione sia per l'insufficiente preavviso da parte del sostituto d'imposta.

Nella busta paga di febbraio molti dipendenti troveranno dei conguagli a debito per somme talmente elevate da ricevere in concreto pochi euro di stipendio. È evidente che i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, debbano eseguire le operazioni di conguaglio di fine anno sulla contribuzione globale dei lavoratori e degli elementi variabili della retribuzione. Si tratta, di fatto, di un ricalcolo d'imposte IRPEF e contributi INPS dovuti da dipendenti e collaboratori (ma è lo stesso per i pensionati che ad esempio hanno l'INPS come sostituto d'imposta) sulla base del reddito effettivamente percepito nell'anno d'imposta.

Purtroppo la situazione in questione, incidente sulla retribuzione mensile, desta grande preoccupazione e non è sufficiente affermare che la ragione di tali conguagli è riferibile al recupero di “ulteriori detrazioni” di cui si sarebbe beneficiato nel corso dell'anno precedente. Così come non è accettabile il mero collegamento con la Legge 438/1992.

Manca un sistema di “allerta” per consentire un rimedio da parte del singolo, in modo da chiedere la rateizzazione dell'eventuale differenza tra le ritenute d'acconto operate mensilmente nel corso dell'anno solare precedente e l'imposta effettivamente dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti erogati (trattamento economico fondamentale e accessorie) nell'anno precedente, tale da determinare sia le ritenute addizionali a carico del contribuente sia il conguaglio per i contributi previdenziali.

Non sarebbero state indicate le condizioni per attuare le operazioni di conguaglio contributivo, in modo da verificare la corretta applicazione delle aliquote contributive correlate all'imponibile in maniera da accertare l'imputazione all'anno di competenza di alcuni emolumenti variabili.

Giova ricordare che qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi riferibili al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

Siccome gli aspetti che possono far variare la retribuzione sono i compensi per lavoro straordinario, le indennità di trasferta o missione, l'indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS, le indennità collegate ai riposi per allattamento, le giornate retribuite per donatori di sangue i permessi non retribuiti, le astensioni dal lavoro, l'indennità per ferie non godute, i congedi matrimoniali e anche, perché assimilabili l'indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere, sarebbe augurabile che a decorrere dalla busta paga di dicembre, ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo, calcolare in base al reddito complessivo annuo, quanto trattenere ai dipendenti sia a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) sia a titolo di trattamento integrativo consentendo, nelle more di un intervento globale, meccanismi di rateizzazione mensili ovvero modifiche periodiche in base alle singole variazioni.

Una soluzione che eviterebbe una sofferta conseguenza per il lavoratore, che rischia così di vedersi riconosciuto un netto notevolmente inferiore rispetto a quello dei mesi precedenti. Trattenere somme di denaro che quasi azzerano la retribuzione, sono a nostro parere anche in contrasto con la normativa vigente, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il quale stabilisce che in caso d'incapienza delle retribuzioni per il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, è possibile dichiarare per iscritto al sostituto d'imposta di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, in altre parole di autorizzarlo a compiere il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo d'imposta.

Tanti colleghi, la cui retribuzione permette appena di assolvere le spese familiari ordinarie, avranno rilevanti difficoltà per far quadrare i conti, senza tralasciare l'aspetto che una trattenuta di tale portata potrebbe esporre più di qualcuno a possibili insolvenze finanziarie. Pertanto si chiede di consentire la procedura di rateizzazione delle somme dovute, con il conseguente ripristino del valore nominale della retribuzione del singolo”.

Problematiche Nuovo sistema MipgWeb/Pec

Riportiamo il testo della lettera del 3 febbraio u.s. inviata al Capo Segreteria della P.S. dalla Segreteria Nazionale:

“È ormai in fase avanzata la digitalizzazione del protocollo, della corrispondenza e degli archivi degli uffici di Polizia, concepita per garantire certezza nella comunicazione con un notevole risparmio sui tempi di gestione e riduzione dei flussi cartacei.

L’attuazione di questa importante progettualità, tuttavia, sta evidenziando limiti che richiedono un urgente intervento per evitare disfunzioni all’utenza e compressione dei diritti del personale, come emerge da varie segnalazioni che giungono dal territorio.

In primo luogo, il sistema è stato introdotto senza una preventiva formazione del personale interessato, esponendo lo stesso a responsabilità in relazione alla possibilità di accessi involontari in aree della banca dati ove siano presenti informazioni sensibili o atti riservati anche di Polizia giudiziaria.

Dal punto di vista tecnico, vengono poi evidenziate lentezza nel trattamento dei dati, limitazioni funzionali, impossibilità di trascinarsi dei files e di apertura simultanea di più finestre e presenza di un’interfaccia utente scarsamente intuitiva e poco funzionale.

Si tratta di problematiche che dilatano i carichi di lavoro e le tempistiche di lavorazione, con conseguenze negative rispetto ai cittadini utenti costretti a tempi di attesa significativi anche per sporgere un semplice denuncia o per il rilascio di atti e licenze.

Inoltre, per quel che concerne la ricerca dei precedenti (atti e fascicoli), il nuovo sistema rilascia risultati nulli laddove il vecchio sistema ne evidenziava diversi. Invero, il personale addetto è costretto, spesso, ad operare in assenza della preventiva dematerializzazione dei precedenti cartacei, mentre il fatto che la redazione degli atti in formato cartaceo sia ancora richiesta da molti uffici giudiziari e l’impossibilità di elaborare in forma elettronica atti amministrativi che necessitano dell’applicazione delle marche da bollo producono una deprecabile duplicazione di attività che mina il funzionamento degli uffici e mette a dura prova la tenuta del personale interessato.

Un consistente aggravamento di lavoro deriva, inoltre, dalle disfunzioni dei sistemi di protocollazione come il portale NDR che comporta l’invio della medesima documentazione su canali paralleli.

Infine, viene segnalato che la migrazione della PEC avvenuta nel dicembre 2022, verso il nuovo provider Infocert, prevedendo l’accorpamento delle caselle di posta dei singoli uffici in un’unica casella collegata all’ufficio superiore, secondo il codice CENAPS del medesimo, concentra tutta la corrispondenza in un unico contenitore aggravando il lavoro degli operatori e provocando disservizi all’utenza poiché il sistema non regge la portata di tutta la corrispondenza e va spesso in blocco impedendo e ritardando la lettura delle comunicazioni e l’acquisizione delle informazioni.

Al riguardo, preme altresì segnalare la mancata previsione di una mailbox pec, per ciascun ufficio, dedicata ai dati personali, in linea con la normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati sensibili. Sotto questo aspetto, il sistema è stato destinato a incamerare anche informazioni relative alla gestione del personale, rispetto ad alcune delle quali si evidenziano criticità sotto il profilo del rispetto della privacy e della violazione della riservatezza con riferimento, in particolare, a dati ultra sensibili come quelli contenuti nei certificati medici che i singoli dipendenti sono costretti a scannerizzare ed a trasmettere attraverso messaggi di posta elettronica che vengono spesso aperti e letti da chi non risulta abilitato alla trattazione di dati sensibili.

In conclusione, per evidenti limiti di progettazione o di utilizzo, il sistema anziché rendere snella ed efficiente la gestione dei fascicoli e della posta, ne ha rallentato i processi di gestione, provocando continui disagi e ritardi con ricadute sui cittadini destinatari dei servizi finali erogati.

Tutto ciò premesso si chiede un urgente incontro per individuare tempi e modalità utili a condurre a immediata soluzione le problematiche evidenziate”.

SIULP Basilicata: Remo BUONSANTI confermato Segretario Regionale

A seguito del IX Congresso Regionale del Siulp della Basilicata, Remo Buonsanti è stato confermato Segretario Generale Regionale, al quale vanno gli auguri di buon lavoro.

SIULP Padova: Marco GRAZIOSI eletto nuovo Segretario Provinciale

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Padova ha eletto Marco Graziosi nuovo Segretario Generale Provinciale. Al neo eletto gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Andrea Cerro, un ringraziamento per il prezioso lavoro svolto.

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 6/2023 del 10 Febbraio 2023

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123